

# Dichiarativi 2024

Le attenzioni da porre e gli errori da evitare prima della trasmissione

**Mauro Nicola**

## Programma

1. Il (nuovo) calendario fiscale
2. Dichiarazioni correttive, integrative e tardive
3. L'impegno a trasmettere e gli obblighi degli intermediari
4. Conservazione dichiarazioni dei redditi
5. L'acconto rideterminato
6. Il «nuovo» ravvedimento operoso
7. L'indennità di maternità percepita da lavoratrici autonome
8. Quadro RP – Le detrazioni da attenzionare
9. Quadro RS – Il prospetto informativo dei contribuenti forfetari
10. Immobili e fondo patrimoniale
11. La trasparenza dei crediti di imposta nelle società di persone
12. Monitoraggio estero tra Quadro W e RW
13. L'adeguamento parziale agli ISA
14. Il Quadro CPB: compilare o non compilare?


1

## Il (nuovo) calendario fiscale

## Il nuovo calendario



## Il nuovo calendario



## Termini di presentazione

Modello	Termini di presentazione
REDDITI SC 2024 (redditi 2023)	Entro il quindicesimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta ( <b>31 ottobre 2024 per i soggetti solari</b> ).
REDDITI SC 2025 (redditi 2024)	Entro l'ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta ( <b>30 settembre 2025 per i soggetti solari</b> ).

## Termini di presentazione

### Termini di presentazione della dichiarazione da parte degli eredi

- ❑ Per le persone decedute nel 2023 o entro il mese di febbraio 2024 la dichiarazione deve essere presentata dagli eredi nei termini ordinari.
- ❑ Per le persone decedute successivamente, la dichiarazione deve essere presentata entro i termini indicati nella seguente tabella, distinti in relazione alla modalità (cartacea o telematica) di presentazione della dichiarazione.

PRESENTAZIONE AGLI UFFICI POSTALI		PRESENTAZIONE TELEMATICA	
DATA DEL DECESSO	TERMINI DI PRESENTAZIONE	DATA DEL DECESSO	TERMINI DI PRESENTAZIONE
1° gennaio 2023 – 29 febbraio 2024	Termini ordinari: dal 2 maggio 2024 al 30 giugno 2024	1° gennaio 2023 – 15 giugno 2024	Termini ordinari: 15 ottobre 2024
1° marzo 2024 – 30 giugno 2024	Termini prorogati di 6 mesi: 31 dicembre 2024	16 giugno 2024 – 15 ottobre 2024	Termini prorogati di 6 mesi: 15 aprile 2025

È utile sapere che se nel 2023 la persona deceduta aveva presentato il Modello 730 dal quale risultava un credito successivamente non rimborsato dal sostituto d'imposta, l'erede può far valere tale credito nella dichiarazione presentata per conto del deceduto.

## 2 Dichiarazioni correttive, integrative e tardive

## Dichiarazioni correttive e integrative

### Dichiarazioni integrative

Il D.L. n. 193/2016 ha modificato i commi 8 e 8-bis dell'art. 2 del D.P.R. n. 322/1998 equiparando l'utilizzabilità delle integrative a favore con quelle a sfavore **entro il termine per l'accertamento del periodo d'imposta oggetto di integrazione.**

L'unico limite imposto per le integrative a favore trasmesse oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo (integrative "ultrannuali") riguarda il **momento di utilizzabilità del credito emergente.** Il comma 8-bis, infatti, prevede che il relativo credito possa essere usato in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997 (compensazione orizzontale in F24), *"per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa"*.

Viceversa, per le integrative "entro l'anno" il relativo credito risulta immediatamente utilizzabile.

Ciò detto, il limite temporale all'utilizzo in compensazione dei maggiori crediti emergenti dalle dichiarazioni "ultrannuali", **non può essere superato attraverso l'integrazione "a catena" di tutte le dichiarazioni**, a partire da quella in cui è stato commesso l'errore fino all'ultima dichiarazione utile, non essendo tale procedimento conforme alle nuove regole di integrazione disposte dalle norme di riferimento sopra richiamate.

## Dichiarazioni correttive e integrative

### Obbligo presentazione

Le dichiarazioni presentate **entro 90 giorni** dalla scadenza del termine sono considerate valide, salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge (artt. 2 e 8 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni).

Quelle presentate, invece, con **ritardo superiore a 90 giorni** si considerano omesse, ma costituiscono titolo per la riscossione dell'imposta che ne risulti dovuta.



29 gennaio 2025

## Dichiarazioni correttive e integrative



# 3

L'impegno a trasmettere e gli obblighi degli intermediari

## Gli obblighi per gli intermediari

Gli intermediari abilitati, entro i trenta giorni successivi al termine previsto per la presentazione telematica della dichiarazione, devono rilasciare al contribuente:

- **la dichiarazione trasmessa, redatta su modello conforme a quello approvato dall'Agenzia delle Entrate;**
- **la copia della comunicazione dell'Agenzia delle Entrate attestante il ricevimento della dichiarazione trasmessa in via telematica, ai fini della prova della presentazione della dichiarazione.**

Il rilascio dei suddetti documenti al contribuente può avvenire mediante modalità telematiche, in luogo della consegna fisica e/o manuale, nel rispetto di apposite procedure.

Il **contribuente deve conservare ed esibire su richiesta dell'Amministrazione finanziaria:**

- **la dichiarazione trasmessa in via telematica, direttamente o tramite intermediario, redatta su modello conforme a quello approvato e debitamente sottoscritta;**
- **i documenti rilasciati dal soggetto incaricato di predisporre e trasmettere la dichiarazione.**

## Gli obblighi per gli intermediari

L'Agenzia delle Entrate **ha chiarito che la sottoscrizione della dichiarazione è un elemento essenziale della dichiarazione conservata dai contribuenti e dai sostituti d'imposta.**

Analogo requisito non è, invece, prescritto per i soggetti incaricati della trasmissione che conservano su supporto informatico le copie delle dichiarazioni trasmesse, a condizione che queste siano riproducibili su modello conforme a quello approvato.

Infatti, **il comma 9 dell'art. 3 del D.P.R. 322/1998 prevede l'obbligo di sottoscrizione della dichiarazione per i soli contribuenti e i sostituti d'imposta, mentre il comma 9-bis dell'art. 3, che si riferisce ai soggetti incaricati della trasmissione delle dichiarazioni, prevede la sola conservazione** in «*copia delle dichiarazioni trasmesse, delle quali l'Amministrazione finanziaria può chiedere l'esibizione previa riproduzione su modello conforme a quello approvato*».

**Agenzia delle Entrate, risoluzione 8 agosto 2008 n. 354/E e 18 ottobre 2007 n. 298/E**

## 4

## Conservazione dichiarazioni dei redditi

## Conservazione dichiarazioni dei redditi

Interpello del 12 dicembre 2019, n. 518

### Conservazione DR telematiche

La DR trasmessa telematicamente **deve essere sottoscritta dal solo contribuente** (elemento essenziale del modello da conservare) **e non anche dall'intermediario**, quest'ultimo invece, **deve conservare la "copia" della dichiarazione trasmessa al posto dell'"originale" sottoscritto e conservato dal contribuente e sostituto d'imposta.**

Ne consegue che **la dichiarazione inviata**, dunque, **deve essere sottoscritta dal solo contribuente** e non anche dall'intermediario.

**I soggetti incaricati della trasmissione** della dichiarazione sono tenuti a conservare la **"copia"** della dichiarazione trasmessa, in luogo dell'"originale" sottoscritto e conservato dal contribuente e dal sostituto d'imposta, pertanto la dichiarazione, trasmessa telematicamente all'Agenzia delle Entrate dall'intermediario, **può essere messa a disposizione del contribuente su una piattaforma internet** o inviata al suo indirizzo di posta elettronica, ordinaria ovvero certificata, previa **"specifica richiesta"** sottoscritta dal contribuente medesimo.

## Conservazione dichiarazioni dei redditi

Interpello del 12 dicembre 2019, n. 518

### Conservazione DR telematiche

Una volta ricevuta la dichiarazione, qualora il **contribuente intenda stamparla**, firmarla e conservarla su supporto analogico, la stessa può, comunque, essere conservata anche in modalità elettronica senza applicare le regole specifiche del Codice dell'Amministrazione digitale (C.A.D.), ma deve essere esibita esclusivamente su supporto analogico con sottoscrizione autografa.

Qualora il **contribuente**, invece, intenda **conservare la dichiarazione esclusivamente in formato digitale**, trattandosi di documento fiscalmente rilevante, la sua formazione e conservazione sono disciplinate dal combinato disposto degli artt. 2 del D.M. 17 giugno 2014, e 20, comma 1-bis, del C.A.D., secondo cui i **prescritti requisiti di sicurezza, integrità e immodificabilità** del documento **devono essere garantiti dalla firma digitale** o da un altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata, apposta dal contribuente stesso.

## 5 L'acconto rideterminato

## DR PF - RN 61 - Rideterminazione dell'acconto

**Ricorda:** Se il contribuente prevede (ad esempio, per effetto di oneri sostenuti nel 2024 o di minori redditi percepiti nello stesso anno) una minore imposta da dichiarare nella successiva dichiarazione, può determinare gli acconti da versare sulla base di tale minore imposta. **In tal caso gli importi da indicare nel rigo RN62 devono essere comunque quelli determinati utilizzando le istruzioni sopra fornite e non i minori importi versati o che si intendono versare.**

Acconto 2024		Casi particolari	Reddito complessivo	Imposta	Differenza	
RN61	Ricalcolo reddito	1	2	,00	,00	
RN62	Acconto dovuto		Primo acconto	1	Secondo o unico acconto	,00

**Acconto secondo metodo storico**



**CPB**



## DR SC - RS 79 - Rideterminazione dell'acconto

**Ricorda:** nel prospetto va indicato l'ammontare dell'acconto rideterminato relativo al periodo d'imposta oggetto della dichiarazione, utilizzando il metodo storico. A tal fine, occorre tenere conto delle disposizioni che modificano la determinazione dell'acconto dovuto per il 2022, assumendo quale imposta del periodo precedente quella rideterminata in base a tali disposizioni.

Rideterminazione dell'acconto		RS79	1	2	3
			Reddito complessivo rideterminato	Imposta rideterminata	Acconto rideterminato
			,00	,00	,00

Reddito relativo periodo d'imposta precedente rideterminato

**Imposta del periodo d'imposta precedente rideterminata.** L'imposta da rideterminare è quella indicata nel rigo RN17 del modello Redditi 2022 SC

Importo dell'acconto relativo al periodo d'imposta, calcolato con il metodo storico, sulla base dell'imposta indicata in colonna 2.

## 6

## Il «nuovo» ravvedimento operoso

## Il «nuovo» ravvedimento operoso

QUALE SANZIONE CON LA RIFORMA?  
(MODIFICA ART.13, COMMA 1, D.LGS. 471/1997)

»»» chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti .... è soggetto a sanzione amministrativa pari al **25%** Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta alla metà. .... per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al secondo periodo è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.

LA MODIFICA RIGUARDA **SOLO LA RIDUZIONE DAL 30% AL 25%**.  
 RESTANO FERME:  
 1) **LA RIDUZIONE ALLA META'** TRA IL 16° E IL 90° GIORNO DI RITARDO  
 2) **LA RIDUZIONE AD 1/15 DELLA META' NEI PRIMI 15 GIORNI**, CON INCREMENTO GIORNALIERO

## Il «nuovo» ravvedimento operoso

### IL NUOVO ASSETTO DELL'ARTICOLO 13, D.LGS. 471/1997

OMESSO/PARZIALE VERSAMENTO: **SANZIONE DEL 25%**

VERSAMENTI CON RITARDI NON SUPERIORI A 90 GIORNI: **SANZIONE DEL 12,5%**

VERSAMENTI CON RITARDI NEI PRIMI 15 GIORNI: **SANZIONE 0,83% AL GIORNO**

SANZIONE CREDITI NON SPETTANTI: 25%

SANZIONE CREDITI INESISTENTI: 70%

CREDITI INESISTENTI DERIVANTI DA COMPORTAMENTI FRAUDOLENTI: SANZIONE DA 105 A 140%

## Il «nuovo» ravvedimento operoso

### PROGRESSIONE RAVVEDIMENTO EX ARTICOLO 13 D.LGS. 472/1997

PRIMI 30 GG  
DI RITARDO

RITARDO DAL  
31° AL 90° GIORNO

RITARDO  
OLTRE 90 GIORNI



SANZIONE IRROGABILE  
RIDOTTA DI 1/10

SANZIONE IRROGABILE  
RIDOTTA DI 1/9

SANZIONE IRROGABILE  
RIDOTTA DI 1/8

## Il «nuovo» ravvedimento operoso

### INCROCIO SANZIONE/RAVVEDIMENTO

GIORNI DI RITARDO	SANZIONE BASE	RAVVEDIMENTO
1	0,83%	0,08%
2	1,66%	0,17%
3	2,49%	0,24%
14	11,62%	1,16%
18	12,5%	1,25%
28	12,5%	1,25%
32	12,5%	1,39%
89	12,5%	1,39%
91	25%	3,125%
150	25%	3,125%

## 7

### L'indennità di maternità percepita da lavoratrici autonome





## L'indennità di maternità

Reddito partecipazione

1	2	3	4	5	6	7
80078750587		100				

Vanno altresì indicati in questo quadro i proventi conseguiti in sostituzione dei redditi prodotti in forma associata e le indennità conseguite, anche in forme assicurative, a titolo di risarcimento dei danni consistenti nella perdita di detti redditi, salvo che per le indennità relative a redditi prodotti in più anni, per le quali è prevista la tassazione separata, con esclusione dei danni dipendenti da invalidità permanenti o da morte di cui all'art. 6, comma 2, del TUIR.

## L'indennità di maternità

Profili previdenziali

Le indennità in oggetto, in quanto costituente reddito della stessa categoria di quello sostituito, concorrono alla base imponibile su cui calcolare i contributi previdenziali ed assistenziali da versare alla relativa gestione secondo le ordinarie modalità.

## 8

## Quadro RP – Le detrazioni da attenzionare

## Interessi su mutui

RP7 Interessi mutui ipotecari acquisto abitazione principale

	1	2
		,00
		,00

□ **Colonna 1** si indicano gli interessi **pagati nel 2023** su contratti di mutuo **stipulati entro il 31/12/2021**.

□ **Colonna 2** gli interessi pagati per contratti di **mutuo stipulati a partire dal 01/01/2022**, oppure per quelli per cui dal 01/01/2022 è intervenuto un accollo, un subentro o una rinegoziazione.

## Interessi su mutui

RP8	Altre spese	Codice spesa <sup>1</sup>	2	,00
-----	-------------	---------------------------	---	-----

- ☐ Interessi su mutui per **COSTRUZIONE** abitazione principale:
- **Codice 10** per gli **interessi pagati nel 2023** per contratti di mutuo stipulati **entro il 31/12/2021**,
  - **Codice 46** sono individuati gli interessi relativi a **contratti stipulati successivamente**.

## Superbonus 90%

Sezione III A											
Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio											
RP41	Anno	Topologia	Codice fiscale	Interessi particolari	Acquisto, vendita o donazione	Maggiorazione statale	Perc.	Numero rata	Importo spesa	Importo rata	N. d'ordine immobile
	2023	2	3	4	5	6	2	1	9	10	11
									,00	,00	

1 di 4

In considerazione del fatto che, ferme restando le specifiche deroghe, le **spese sostenute nel 2023** per interventi rientranti nel c.d. "Superbonus" sono detraibili nella misura del **90% anziché del 110%**, per la compilazione di **campo 7 dei righi da RP41 a RP43**, rinominata "**Percentuale**" (in precedenza "110"), va indicato il codice:

- "2" se la detrazione spetta nella misura del **90%**.

## Superbonus 110%

Sezione III A Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio.											
RP41	Anno	Topologia	Codice fiscale	Interessi particolari	Acquisto, vendita o donazione	Maggiorazione stanca	Perc.	Numero rata	Importo spesa	Importo rata	N. d'ordine immobile
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	2022	20					1	1	,00	,00	

**NON INDICATE  
DR2023**

**1 di 10**

L'esposizione del numero rata "1" con anno spese "2022" rappresenta un'eccezione alle consuete modalità di compilazione. Le Specifiche tecniche precisano che ciò è **ammesso soltanto** per gli interventi identificati a campo 2 con un **codice da "5" a "11" e da "16" a "20"** e, per gli interventi con codice tra "5" e "11" e "20" solo se nel campo **"Percentuale"** è riportato il **codice "1"** (110%).

## Barriere architettoniche

DETRAZIONI EDILIZIE

**DAL 30 DICEMBRE 2023**

**BONUS BARRIERE ARCHITETTONICHE**

**75 %**

INTERVENTI AVENTI AD OGGETTO SCALE, RAMPE E L'INSTALLAZIONE DI ASCENSORI, SERVOSCALA E PIATTAFORME ELEVATRICI

**NO BAGNI ED INFISSI**

Limiti massimi di spesa:

- euro 50.000 unifamiliari o plurifamiliari indipendenti
- euro 40.000 condomini fino a 8 unità immobiliari
- euro 30.000 condomini oltre 8 unità immobiliari

## Barriere architettoniche

DETRAZIONI EDILIZIE

**FINO AL 29 DICEMBRE 2023**

**BONUS BARRIERE ARCHITETTONICHE**



**75 %**



PRESENTAZIONE TITOLO ABILITATIVO  
OVE NECESSARIO

SI BAGNI ED INFISSI

**NON NECESSARIETA' PRESENTAZIONE TITOLO ABILITATIVO**

- Inizio lavori precedente
- Mancato inizio lavori :
  - stipula **accordo** vincolante fornitura beni e servizi
  - Versamento **acconto sul prezzo**

9

Quadro RS – Il prospetto informativo  
dei contribuenti forfetari



## Quadro RS 2024

**PERSONE FISICHE 2024**  
Entrate

CODICE FISCALE \_\_\_\_\_ PERIODO D'IMPOSTA 2023

**REDDITI QUADRO RS**  
Prospetti comuni ai quadri RA, RD, RE, RF, RG, RH, IM e prospetti vari Mod. N. \_\_\_\_\_

Regime forfetario per gli esercenti attività d'impresa, arti e professioni - Obblighi informativi

	Codice fiscale	Reddito
RS371	1	2
RS372	1	2
RS373	1	2
<b>Esercenti attività d'impresa</b>		
RS375	Mezzi di trasporto /veicoli utilizzati nell'attività	numero
RS376	Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci	,00
RS377	Costo per il godimento di beni di terzi (canoni di leasing, canoni relativi a beni immobili, royalties)	,00
RS378	Spese per l'acquisto carburante per l'autotrazione	,00
<b>Esercenti attività di lavoro autonomo</b>		
RS381	Consumi	,00


## Quadro RS 2024

**DICHIARAZIONE SOSTITUTI DI IMPOSTA**

	Codice fiscale	Reddito
RS371	1	2
RS372	1	2
RS373	1	2

In particolare, i contribuenti che aderiscono al regime forfetario comunicano i dati dei redditi erogati per i quali, all'atto del pagamento, non è stata operata la ritenuta alla fonte di cui al titolo III del D.P.R. n. 600 del 1973 e successive modificazioni, in base a quanto previsto dall'art. 1, comma 69, della citata legge 190. A tal fine compilano i righe **RS371**, **RS372** e **RS373**, indicando, in **colonna 1** il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali non è stata operata la ritenuta e, in **colonna 2**, l'ammontare dei redditi stessi.

### Quadro RS 2024



### Quadro RS 2024



## Quadro RS 2024



## Quadro RS 2024



## Quadro RS 2024

Mancanza di dati

Quadro riga colonna	Descrizione	Configurazione			Controlli bloccanti		Controlli di rispondenza con i dati della dichiarazione
		Formato	Valori ammessi	Modo Modulo	Controlli		
RS382000	Assenza di dati da indicare nei prospetti Eserciti attività impresa e Eserciti attività di lavoro autonomo	CB		SI	Se presente un dato da RS375 a RS381 il campo non può essere presente		

**PROVVEDIMENTO N. 325550/2023 - REDDITI 2022 - ANNO 2021**

SEZ II QUADRO LM

RIGHI 375-381 QUADRO RS

**ARTICOLO 6, COMMA1, D.L. 132/2023 □ REGOLARIZZAZIONE ENTRO 30.11.2024**

**GRATUITA**

